



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 20404/2019/I

Delibera n. 177/2020

Il Consiglio nella seduta del 28/01/2020, sentito il relatore Consigliere A. Ciproni ; , composto come da verbale in pari data,

richiamata la delibera Consiliare n. 2042/19 dell' 10/12/2019, con la quale, a seguito interpello in sede nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la **CTR della Calabria di n. 4 Vice Presidenti di Sezione e 10 Giudici tributari di cui n. 2 VPS e 5 Giudici tributari per la sede centrale di Catanzaro e n. 2 VPS e 5 Giudici tributari per la sezione staccata di Reggio Calabria**, venivano applicati, in via non esclusiva presso detta Commissione, a decorrere dal 07/01/2020 e per un periodo di 12 mesi o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tali sedi, **per la carica di VPS i dott.ri Salvatore LIBRANDI e Paolo PETROLO e per la carica di Giudice i dott.ri Maria Teresa CARÈ, Vincenzo LUBERTO, Michelino MARINCOLO, Angelo Antonio GENISE e Carmelo BARBARO per la sede di Catanzaro e per la sede staccata di Salerno i VPS Paolo SPEZIALE e Antonio MACCARONE e per la carica di Giudice i dott.ri Paolo MARCIANÒ, Andrea PAGANO, Claudio STRACUZZI, Giuseppe CREAZZO;**

vista la nota pervenuta a questo Consiglio in data 19/12/2019 con prot. n. 20404 con la quale è stata trasmessa la nota del dott. Carmelo BARBARO in cui chiede di poter essere spostato dalla sede di Catanzaro a quella di Reggio Calabria in quanto nel modello di domanda per l'interpello de quo ha erroneamente indicato la sede di Catanzaro invece che quella di Reggio Calabria;

tenuto conto che, alla luce della graduatoria per l'applicazione di giudici alla CTR Calabria, per la sede di Catanzaro era stato escluso il dott. Camillo FALVO per carenza di posti disponibili e che nella sede di Reggio Calabria era rimasto, invece, scoperto un posto di Giudice tributario si può procedere allo spostamento del dott. BARBARO dalla sede di Catanzaro alla sezione staccata di Reggio Calabria e contestualmente può essere applicato alla sede di Catanzaro il dott. FALVO;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo 545/92 ;

vista la risoluzione Consiliare n. 7 del 13/10/2015 (come emendata con del. n. 1403/2017);

DELIBERA

A rettifica della delibera n. 2042/19 10/12/2019:





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- Lo spostamento dalla sede centrale di Catanzaro della Commissione tributaria Regionale della Calabria alla sezione staccata di Reggio Calabria del dott. Carmelo BARBARO a decorrere dal **10/02/2020**;
- **l'applicazione**, in via non esclusiva del **Giudice tributario** presso la **Commissione Tributaria Regionale della Calabria** del dott. **Camillo FALVO** a decorrere dal 10/02/2020 e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro** che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria** che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Calabria**;
- , invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell'applicazione.

Considerato che, i posti messi ad interpellato sono stati coperti anche dai candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale, i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione **avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità.**

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE

